

N. REP. 160 del 03/02/2011 – DETERMINAZIONE N. 70/5 del 03/02/2011 **Pag. 1/3**

Oggetto: Concessione di area attrezzata con box all'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Vista la richiesta, prot. n. 34325 del 30.07.2010, inviata dall'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche di utilizzo di uno spazio comunale per lo svolgimento dell'attività dell'associazione che promuove gratuitamente un servizio di informazione, assistenza e consulenza legale per cittadini migranti;

considerato che i Servizi Sociali, come stabilito dalla G.C. con atto n. 69 del 18.03.2009, al fine di avvalersi della collaborazione dell'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche per lo svolgimento del servizio di consulenza legale gratuita con particolare attenzione alla normativa sull'immigrazione con servizio front office e info point, hanno stipulato una convenzione in data 18.03.2009 con l'associazione in questione per gli anni 2009-2010 in corso di rinnovo per l'anno 2011;

dato atto che in via Pannelli nel 1995 sono stati collocati provvisoriamente n. 2 box destinati ad ospitare gli operatori commerciali del mercatino rionale esistente, al capo opposto della medesima via in seguito all'avvio dei lavori al Centro direzionale;

che, non essendo ancora stata trovata una soluzione definitiva per il mercatino che attualmente ospita un solo operatore, risulta essere libero uno dei box in via Pannelli;

ritenuto possibile provvisoriamente rendere disponibile il box stesso per lo svolgimento dell'attività dell'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche;

ritenuto, pertanto, poter procedere al rilascio della concessione per l'occupazione di area pubblica attrezzata con il box in questione a favore dell'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche per un periodo equivalente alla stipulanda convenzione e precisamente per 1 anno;

visto il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con atto C.C. n. 30/1994 e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto, infine, opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 29 bis del suddetto Regolamento Comunale stabilire in € 200,00 il deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni;

considerato che l'associazione è iscritta al Registro Regionale Onlus con Decreto Dirigenziale n. 119 tsg 05 del 20 luglio 2006;

visto l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Concedere all'associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche, codice fiscale 93109390422, legalmente rappresentata, in qualità di presidente, dal sig. Danilo Burattini nato ad Ancona il 09.01.1969 ed ivi residente in via Saffi, 12 c.f. BRTDNL69A09A271T, un'area attrezzata con box in Via Pannelli di mq. 21 per lo svolgimento dell'attività di servizio di consulenza legale gratuita con particolare attenzione alla normativa sull'immigrazione con servizio front office e info point, per la durata di 1 anno a decorrere dalla data odierna;
- Stabilire le seguenti condizioni di concessione:
 1. il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione;

2. è fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
3. il Comune per motivi straordinari o ragioni di utilità o di ordine pubblico, può sospendere la concessione delle aree, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. I concessionari sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato dall'Amministrazione;
- Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- Qualora per motivi di interesse pubblico, la occupazione di suolo pubblico debba tornare alla primitiva destinazione, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione.
- La revoca è disposta dal Sindaco con ordinanza di sgombero e ripristino dell'area, assegnando al concessionario un congruo termine per lo sgombero dell'area decorso il quale saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario.
- Il provvedimento di revoca va notificato a mezzo del messo comunale.
- Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
- Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata dell'attività il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare il chiosco in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, libero da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti. Lo stesso è, inoltre, tenuto alla riduzione in pristino, fatta salva la specifica ed eventuale esenzione per singoli interventi od opere formalizzata dall'Amministrazione e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati;
- Il concessionario non può adibire il chiosco ad un uso diverso da quello autorizzato e cioè sede dell'associazione;
- Qualsiasi insegna o scritta pubblicitaria dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
- Il concessionario non può pretendere dal concedente alcuna indennità o risarcimento di alcun genere per l'apporto di migliorie, opere o innovazioni, né per qualsiasi altro motivo;
- E' espressamente vietato al concessionario di apportare innovazioni, modifiche, addizioni ai locali ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione. Il relativo silenzio o l'acquiescenza dell'Amministrazione non ha alcun effetto favorevole per il concessionario. Gli eventuali miglioramenti introdotti, ancorché autorizzati, resteranno, al termine della concessione, di proprietà dell'Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta;

- La manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc..), l'eventuale potenziamento delle utenze. Il concessionario non ha diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa concessa. La manutenzione straordinaria del chiosco è a carico del Comune concedente;
- Qualora fossero necessari interventi sul chiosco non a carico del concessionario, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente;
- Il concessionario è responsabile della buona conservazione del chiosco e della continuativa efficienza dello stesso;
- Il concessionario è costituito custode dell'immobile ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali concessi;
- Il concessionario è, inoltre, direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione proprietaria e dei terzi per i danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia o derivanti dall'espletamento dell'attività;
- L'Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;
- Il concessionario si impegna a garanzia di eventuali danni a consegnare al Comune, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente concessione, la somma di € 200,00 come deposito cauzionale.

Macerata, 03.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
dott. Andrea Castellani
(firma all'originale)

PER ACCETTAZIONE:
Il Concessionario
Associazione Onlus Ambasciata dei Diritti-Marche